



FIDESM

COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N° 21/2025

- Esaminata** la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata “Campionato Italiano di Categoria,” – svoltasi a Casale Monferrato (AL) il 29 giugno 2025;
- Rilevato** dalla suddetta relazione che durante la premiazione della disciplina Ballo da Sala . Senior VI (70+) - classe Professional Division, il ballerino della coppia contrassegnata con il n di gara 412, premiata per il secondo posto in classifica, dalla sua posizione sul secondo gradino del podio: *“iniziava a fare versi (Boccacce)”* verso la coppia prima classificata; l’atleta inoltre, scendendo dal podio: *“si girava verso lo staff giudicante borbottando”*, così manifestando la sua insoddisfazione per le votazioni espresse dagli Ufficiali di Gara; dalla documentazione allegata alla relazione di gara la coppia n. 412 risulta composta dagli atleti Tornello Giuseppe – tess 600045103 e Annaro Concetta – tess 600045104 appartenenti all’Asa Centro Studio Danze Lombardia – cod 600462052;
- Rilevato** inoltre che al termine della competizione, alcuni ballerini consegnavano al direttore di gara un diploma di premiazione strappato in molti pezzi, ed una fotografia dello stesso veniva allegata alla relazione; accertato che il diploma, ricomposto dal direttore di gara e risultando in alcune parti ancora leggibile, era stato consegnato alla coppia formata dagli atleti Zanatta Cristiano - tess 600278206 e Campucci Simona – tess 600278207, appartenenti all’Asa ASD Semplicemente Danza cod 220336827, premiati nell’ambito della competizione Liscio Unificato – Senior III (55-60) classe A2 come terzi classificati;
- Considerato** che il comportamento tenuto dal tesserato Tornello Giuseppe – tess 600045103, costituisce violazione dell’ art. 1 del Regolamento di giustizia Fids, degli artt. 2 e 7 del codice di comportamento sportivo del Coni; dell’art. 11 comma 1 dello Statuto federale per cui i tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità in ogni occasione riferibile all’attività sportiva, nonché violazione dell’art. 4 comma 1 del suddetto Regolamento di Giustizia che vieta ai soggetti dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale, nonché violazione dell’art. 31 comma 7 del RASF - Parte tecnica Generale, per cui è dovere dell’atleta accettare con lealtà e sportività qualsiasi risultato abbia ottenuto nella competizione
- Considerato** che il comportamento tenuto dagli atleti Zanatta Cristiano - tess 600278206 e Campucci Simona – tess 600278207 costituisce violazione dell’ art. 1 del Regolamento di giustizia Fids, dell’art. 2 del codice di comportamento sportivo del Coni; dell’art. 11 comma 1



dello Statuto federale per cui i tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità in ogni occasione riferibile all'attività sportiva, nonché violazione dell'art. 31 comma 7 del RASF, - Parte tecnica Generale, per cui è dovere dell'atleta accettare con lealtà e sportività qualsiasi risultato abbia ottenuto nella competizione;

Considerato

infine che le Asa sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, delle condotte poste in essere dai propri tesserati e dai propri sostenitori ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia

DELIBERA

- di infliggere al tesserato Tornello Giuseppe – tess 600045103 la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi quattro;
- di infliggere ai tesserati Zanatta Cristiano - tess 600278206 e Campucci Simona - tess 600278207 la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi due;
- di infliggere all'Asa: Centro Studio Danze Lombardia – cod 600462052 la sanzione dell'ammenda di Euro 400,00 (quattrocento/euro);
- di infliggere all'Asa: ASD Semplicemente Danza cod 220336827 la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00 (duecento/euro);

Le ammende di cui alla presente delibera dovranno essere versate entro 30 gg. dalla sua pubblicazione, **con bonifico** sul c/c **8857** intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - **IBAN: IT56J010050330900000008857-**

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all'indirizzo: giudicesportivo@fids.it.

Roma, 4 luglio 2025

Il Segretario

Paola Gatta

Il Giudice Sportivo

Avv. Marco Molaioli